



Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

Cuneo, 21 febbraio 2013

Prot. n. 9043/12.B.1 Area I

Agli Enti ed Uffici di cui all'unito Elenco

LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, recante disposizioni integrative e correttive del Codice Antimafia.

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto, adottato dal Governo nell'esercizio della delega conferita ai sensi degli articoli 1, comma 5 e 2, comma 4 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136.

Il provvedimento introduce alcune disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", con particolare riferimento alla modifica della platea dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia ed all'ampliamento delle situazioni "indizianti" da cui si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa.

La novità più rilevante, tuttavia concerne, l'anticipazione avvenuta il 13 febbraio u.s. dell'entrata in vigore delle disposizioni del libro II, relativo alla documentazione antimafia, che – diversamente da quanto disposto dal Codice – è stata sganciata dall'effettiva attivazione della Banca Dati.

Attesa la rilevanza delle novità introdotte e la necessità di chiarire nel silenzio della norma, la disciplina applicabile nel periodo transitorio si forniscono le prime indicazioni interpretative.

1. COMPETENZA AL RILASCIO DELLE COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI ANTIMAFIA

La comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui hanno sede gli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti indicati nell'art 83 del D. Lgs. 159/2011.

Per effetto delle nuove disposizioni non sarà più possibile equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura antimafia" alla comunicazione antimafia.



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

L'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui hanno sede gli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi, etc....

Il duplice criterio della sede degli Enti Pubblici o della residenza o sede delle persone fisiche o società sarà applicabile soltanto quando la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia sarà operativa.

Nelle more dell'operatività della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, in ossequio al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2 della legge 241/90), questa Prefettura procederà ad istruire le sole istanze che saranno presentate dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (dell'intero territorio nazionale) per le sole società che hanno la sede legale nella provincia di Cuneo.

Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell' art. 67 D. Lgs. 159/2011.

2. AMBITO SOGGETTIVO

Una delle principali novità del decreto correttivo, concerne l'ampliamento della platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia.

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, come novellato dall'articolo 2 del decreto legislativo in esame esse dovranno essere svolte, in aggiunta a quanto previsto dal Codice, anche nei confronti:

- Dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E) che vengono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'articolo 2602 c.c., così risolvendo un dubbio interpretativo derivante dalla mancata menzione dei G.E.I.E., tra il novero dei soggetti sottoposti a tali verifiche, nonostante la previsione dell'applicazione della legislazione antimafia anche nei loro riguardi, contenuta nell'articolo 10, comma 2 del Decreto Legislativo n. 240 del 1991;
- Dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società, anche prive di personalità giuridica, nonché dei componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato;
- Dai soggetti che esercitano poteri di amministrazione e di rappresentanza e di direzione dell'impresa per le società costituite all'estero prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
- Dai seguenti soggetti, qualora interessate siano le società concessionarie di giochi pubblici:
 - 1) Soci persone fisiche con partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% detenuta anche in via indiretta;
 - 2) Direttori generali;
 - 3) Soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

- 4) Legale rappresentante e componenti dell'organo di amministrazione di società di capitali attraverso le quali i soci persone fisiche detengono, oltre la predetta soglia del 2%, quote della società concessionaria di giochi pubblici, nonché persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tali società, oltre ai direttori generali e soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, incluso, per tutti questi ultimi soggetti il coniuge non separato.

Si allega, ad ogni buon fine, lo schema dei soggetti sottoposti a controllo antimafia di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 così come modificato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218.

3. AMBITO OGGETTIVO

Altrettanto rilevanti e di notevole impatto sulla disciplina vigente, sono le modifiche apportate dal decreto legislativo "correttivo" in esame nell'ambito oggettivo di applicazione delle cautele antimafia.

Ci si riferisce, in particolare, al delicato settore della tipizzazione delle "situazioni indizianti" ed alle novelle concernenti l'articolo 84, comma 4, lett. c) e 91, comma 6 del Codice.

Sotto il primo profilo, viene in rilievo l'integrazione concernente la condotta omissiva di coloro, indicati dalla lettera b) dell'articolo 38, comma 1 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) cui rinvia alla lett. m-ter) dello stesso articolo, i quali – anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa – essendo stati vittime dei reati di concussione ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, salvo il caso del giustificato motivo, abbiano omissa la denuncia all'autorità giudiziaria.

In particolare, la novella definisce la fonte da cui desumere la situazione indiziante (individuata negli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato) e pone a carico del procuratore della Repubblica procedente l'onere di comunicare alla prefettura competente per territorio tale informazione.

Inoltre, con la modifica apportata dall'articolo 91, comma 6 del Codice, il decreto legislativo amplia il catalogo delle fattispecie sintomatiche inserendo tra queste la violazione degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari – imposti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 con riferimento all'esecuzione degli appalti pubblici – commessa con la condizione della reiterazione disciplinata dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 13 agosto 2010, nr. 136, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le suddette violazioni è radicata in capo al Prefetto della provincia in cui ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente al quale, ai sensi del successivo comma 5-bis della legge citata, l'autorità giudiziaria ha l'onere di comunicare, fatte salve le esigenze investigative, i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano le violazioni in questione.



Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

4. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

a) Richiesta comunicazione antimafia

La comunicazione consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011.

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011) sono: a) provvedimenti definitivi dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 159/2011; b) condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'articolo 51, comma 3 bis c.p.p..

La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere:

1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni di commercio;
2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
7. Licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
8. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.000.000,00 (IVA esclusa);
9. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 200.000,00 (IVA esclusa);
10. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE 1251/2011):
 - Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.000.000,00 (IVA esclusa);
 - Forniture e servizi inferiori a € 400.000,00 (IVA esclusa).

Nei casi previsti ai punti 8 e 9 l'Ente Pubblico/Stazione appaltante dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società indicante la compagine societaria e contenente l'indicazione di tutti i componenti di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, nr. 159 (vedesi allegato)



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

b) Richiesta informazione antimafia

L'informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4, dell'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011.

Le informazioni del Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, devono essere acquisite **prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni**, qualora il valore sia:

1. In materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie.
In particolare:
 - In materia di opere e di lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.000.000,00 (IVA esclusa);
 - In materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 200.000,00 (IVA esclusa);
 - In materia di fornitura, la soglia comunitaria è di € 200.000,00 (IVA esclusa): per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, nr. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009);
2. Per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali, per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti ed agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiori a € 150.000,00 (IVA esclusa);
3. Per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiori a € 150.000,00 (IVA esclusa);
4. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
 - Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.000.000,00 (IVA esclusa);
 - Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 400.000,00 (IVA esclusa).

È vietato a pena di nullità il frazionamento dei contratti, delle concessioni, e delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'articolo 100 del Decreto Legislativo 159/2011.

L'Ente Pubblico/Stazione appaltante dovrà acquisire dalla società interessata una dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal legale rappresentante indicante la compagine societaria e contenente l'indicazione di tutti i componenti di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, nr. 159 (vedesi allegato)



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

Deve, inoltre, essere acquisita la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'articolo 85 del Codice Antimafia.

c) Casi in cui non deve essere richiesta la comunicazione e l'informazione antimafia

La comunicazione e l'informazione antimafia non vanno richieste nei seguenti casi (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):

1. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'articolo 176 del D. Lgs. 163/2006;
2. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011;
3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenza di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4. Per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
5. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 € (IVA esclusa);
6. Per i rapporti tra privati e per le verifiche di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006.

5. VALIDITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86, comma 1 del Decreto Legislativo 159/2011) e l'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 del Decreto Legislativo 159/2011) salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 del Decreto Legislativo 159/2011).

Qualora siano intervenute modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di **30 giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo** di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 86 del D. Lgs. 159/2011 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000,00 a € 60.000,00.

I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore ai sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva



Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (art. 86, comma 5 del Decreto Legislativo 159/2011).

6. TEMPI DEL PROCEDIMENTO


Il Codice ridefinisce i termini del procedimento di rilascio della documentazione antimafia.

Per effetto delle nuove norme il tempo consentito per gli accertamenti del Prefetto e l'adozione del provvedimento finale è di 45 giorni, prorogabili nei casi di verifiche di particolare complessità, di altri 30. Della necessità di avvalersi della proroga deve essere informata l'Amministrazione richiedente la documentazione antimafia.

Si annota, infine, che anche sotto il vigore del Codice, appare valida la ricostruzione della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il termine per il rilascio delle informazioni antimafia deve considerarsi come ordinario. Questo perché lo stesso Codice mantiene ferma la disposizione per effetto della quale, decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta del provvedimento (quindici nel caso di urgenza), le Amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla stipula del contratto o alla concessione del provvedimento richiesto (art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011)

La consultazione della modulistica predisposta da questo Ufficio per la richiesta della documentazione antimafia è consultabile sul sito della Prefettura di Cuneo al seguente indirizzo www.prefettura.it/cuneo, nella homepage sezione "certificazione antimafia"

Di quanto sopra riferito, si pregano le SS.LL. di voler informare con cortese sollecitudine gli Uffici competenti, invitandoli a dare puntuale attuazione alle disposizioni sopra richiamate.

IL PREFETTO
(in persona)


AG/ag

AA

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

	Art. 85 del D.Lgs 159/2011
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	Legali rappresentanti + familiari conviventi
Società di capitali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. Sindaci 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

	5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.
ConSORZI ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società', nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>

In grassetto sono riportate tutte le novità.

Le Stazioni Appaltanti/Enti Pubblici dovranno acquisire dalla società interessata la copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.

Le Stazioni Appaltanti dovranno, inoltre, acquisire la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.